



Cod. H37/P2
Cod. FL /ne
Circ. n. 120

Protocollo Generale (Uscita)
cnapperm – aoo_generale
Prot.: 0003301
Data: 24/09/2015

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

**OGGETTO: Applicazione agli Ordini professionali del D.P.C.M. del
3/12/2013 (Regole Tecniche sul Protocollo Informatico).**

E' stato richiesto, da parte di numerosi Ordini, un riscontro sull'obbligatorietà, dal 12 Ottobre 2015, alle regole sancite dal D.P.C.M. del 3/12/2013 (Regole Tecniche sul Protocollo Informatico).

A fronte di verifiche effettuate, dal momento in cui sono stati riscontrati dubbi e perplessità sulla effettiva applicabilità di tali disposizioni agli Ordini, è stato posto l'allegato quesito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, dal momento in cui, in base all'art. 2, commi 2 e 2 bis del D.L. 101/2013 convertito nella L. 125/2013, agli Ordini (e al Consiglio Nazionale) non si applicano in toto tutte le disposizioni di legge applicabili per le P.A., in quanto Ordini e Consiglio Nazionale non sono gravanti sulla finanza pubblica.

Nel rimanere in attesa di un riscontro da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, si segnala agli Ordini che l'attuazione delle regole tecniche sul protocollo informatico rientrerebbe in una scelta discrezionale degli Ordini medesimi, in quanto, non essendo gravanti sulla finanza pubblica, sembrerebbero non essere soggetti obbligatoriamente a tale prescrizione.

Cordiali saluti.

Il Consigliere Segretario
(arch. Franco Frison)

Il Presidente
(arch. Leopoldo Freyrie)

All.c.s.:



Cod. H37
Cod. FL/ne**Protocollo Generale (Uscita)**
cnappcrm - aoo_generale
Prot.: 0003300
Data: 24/09/2015Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
UORCC
Corso Vittorio Emanuele II 116
00186 ROMA

Raccomandata A/R

Alla c.a. della Dott.ssa Maria Barilà
Anticipato via email: direttoreuorcc@funzionepubblica.itAlla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
UMPA
Via del Sudario 49
00186 ROMA

Raccomandata A/R

Alla c.a. della Cons. Pia Marconi
Anticipato via email: direttore.umpa@funzionepubblica.itAl Ministero della Giustizia
Via Arenula 70
00186 ROMA

Raccomandata A/R

Alla c.a. dell'Ufficio Legislativo
Anticipato via fax 06.68897531Al Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio III – Reparto II
00186 ROMA

PEC: prot.dag@giustiziacert.it

**OGGETTO: Applicazione agli Ordini professionali del D.P.C.M. del
3/12/2013 (Regole Tecniche sul Protocollo Informatico).**

Con la presente si intende chiedere alle istituzioni in indirizzo specifico quesito per sapere se sono applicabili agli Ordini professionali gli adempimenti previsti nel D.P.C.M. del 3/12/2013 (Regole Tecniche sul Protocollo Informatico).





CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

Tale DPCM prevede gli adempimenti legati al protocollo informatico per le "pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" (art. 2 comma 2 DLgs 82/2005).

Al riguardo si segnala che in base all'art. 2, commi 2 e 2 bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125, gli ordini professionali ed i relativi organismi nazionali, non essendo soggetti alla normativa sulla c.d. spending review (art. 2 comma 1 DL 95/2012 convertito nella L. 135/2012), nell'adeguarsi ai soli principi del del D.Lgs. 165/2001, "tenendo conto delle relative peculiarità" non risultano essere sono soggetti a finanza pubblica.

Il dato oggettivo che gli Ordini ed i Consigli Nazionali non gravano sulla finanza pubblica è comprovabile anche in base ad altri criteri giuridici. Più precisamente:

- in base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea (C-526/11 del 12 settembre 2013) un ordine professionale non è un organismo pubblico perché è finanziato in modo maggioritario dai contributi versati dai suoi membri, il cui importo è fissato e riscosso in base alla legge dallo stesso organismo e dispone concretamente di un'autonomia organizzativa e finanziaria che non consente di affermare che esso si trova in una situazione di stretta dipendenza dall'autorità pubblica;
- il Regolamento UE n. 2223/1996 e il vigente Regolamento UE 549/2013 (SEC 2010) inserisce le "organizzazioni professionali o di categoria" non nel settore delle pubbliche amministrazioni, ma nel settore ben diverso delle "Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie" (S 15, par. 2.129 e 2.130);
- la giurisprudenza italiana (Corte di Cassazione n. 21226 del 14 Ottobre 2011) ha escluso che gli Ordini siano soggetti al controllo di gestione della Corte dei Conti, (cfr. altresì sentenze n. 199 del 12 Giugno 2013 e 326 del 19 settembre 2013 della Sezione Giurisdizionale del Veneto della Corte dei Conti che hanno ritenuto che gli Ordini non sono soggetti al controllo contabile della Corte dei Conti).

La stessa Presidenza del Consiglio Dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica, con la Comunicazione dell'UORCC prot. DFP 0041675 P-4.17.1.7.4 del 13.9.2013, ha esplicitato l'esclusione degli Ordini dalle misure di "spending review" stante "l'autonomia finanziaria degli Ordini, la loro ridotta dimensione organizzativa"; in passato poi, con la nota prot. 594 del 18.12.2008, sempre il Dipartimento Funzione Pubblica ha evidenziato che gli Ordini e i Consigli nazionali, quali enti esponenziali di categorie professionali, nonostante la loro natura pubblica, erano esentati dall'osservanza di una parte rilevante di normativa per gli enti pubblici.

Stante la natura auto-finanziata degli Ordini, che allo stato già sono soggetti ad adempimenti gravosi, come quello della formazione obbligatoria e dei Consigli di Disciplina, che hanno comportato un lievitamento dei costi per lo svolgimento di tali obblighi imposti ex DPR 137/2012, aggiungere un ulteriore adempimento, pur se legato alla informatizzazione, appare eccessivo per la natura degli Ordini medesimi,



essendo composti, nella maggioranza dei casi, da uno a un massimo di tre dipendenti. Basti pensare che lo scrivente Consiglio Nazionale ha al suo attivo dodici dipendenti.

Le specifiche competenze richieste nel D.P.C.M. del 3/12/2013, facilmente individuabili all'interno di un piccolo Comune, non corrispondono a quelle possedute dall'organico di Ordini e Consiglio nazionale, stante i compiti assegnati per legge di tenuta dell'albo, vidimazione visti di congruità, deontologia professionale (mediante i Consigli di Disciplina), formazione permanente e più in generale tutela della professione, ben diversi da quelli attribuiti ad una P.A. soggetta a finanza pubblica.

Tenendo conto del notevole impatto di organizzazione per gli Ordini che comporterebbe l'adeguamento alle norme del D.P.C.M. del 3/12/2013, e stante entrata in vigore prevista nel D.P.C.M. 3/12/2013 per il prossimo 12 ottobre 2015, si chiede un riscontro sulla interpretazione delle sovraindicate disposizioni.

Distinti saluti

Il Consigliere Segretario

(arch. Franco Frison)

Il Presidente

(arch. Leopoldo Freyrie)